

STATUTO Associazione ROSPO

Art. 1 DENOMINAZIONE - E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'Associazione R.O.S.P.O. (Rivista e Osservatorio Statistico per la Percezione e le Opinioni).

Art. 2 SEDE - L'Associazione ha sede legale in Padova, Via A.S. Sografi 33, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE - L'Associazione si connota con i seguenti caratteri distintivi, secondo quanto previsto dall'Art. 36 e seguenti del codice civile:

- senza fini di lucro e con divieto di distribuzione degli utili;
- di carattere solidaristico;
- è apolitica, apartitica, aconfessionale.

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere la cultura della misurazione e della valutazione attraverso adeguati strumenti statistico/informatici, l'utilizzo di *software open source*, di strumenti partecipativi (*e-participation*) e di condivisione delle informazioni e dei dati anche attraverso la formazione specifica;
- coinvolgere attivamente la popolazione, i giovani in particolare, in attività sociali per favorire l'accrescimento dell'impegno e della coscienza civica, sostenendo la partecipazione mediante l'utilizzo delle ICT (*Information and Communication Technologies*), pensate come strumenti il più possibile accessibili e aperti;
- favorire l'adozione di metodi e tecniche scientifiche adatte agli scopi informativi/conoscitivi di vari soggetti (scuole, amministrazioni pubbliche, associazioni, imprese, ecc.) fornendo loro assistenza e consulenza;
- creare reti, collaborando con altri enti che perseguono fini analoghi per promuovere l'uso partecipativo delle ICT mostrandone i benefici per la vita democratica.

Art. 4 I SOCI - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne e gli uomini che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In questo contesto il richiedente dovrà presentare una lettera di raccomandazione di almeno un membro dell'Associazione. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

- **Soci onorari:** coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; possono partecipare alle Assemblee, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede, ma non hanno diritto di voto.

Il numero dei soci effettivi e onorari è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite (salvo il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata). L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI - I soci effettivi e fondatori aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto (accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione). Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI - Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio Direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato a mezzo lettera all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il provvedimento verrà ratificato dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA - L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- l'Assemblea potrà essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo anche tramite semplice comunicazione via e-mail.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea può essere effettuata anche per via telematica

L'assemblea ordinaria

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri e dura in carica cinque anni. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate e svolte anche attraverso strumenti remoti quali *web conference* o scambi di *e-mails*. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 11 IL PRESIDENTE - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO - Il Comitato Scientifico (in seguito detto CS) è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione;
- due membri, proposti e nominati di diritto esclusivo dai Soci Fondatori;
- e un numero di membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

I membri del CS, tranne il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere scelti anche al di fuori degli Associati. I membri del CS esterni all'Associazione sono esperti di riconosciuta competenza scientifica.

Il CS valuta la qualità delle attività svolte dall'Associazione e delle metodiche adottate. Ha inoltre una funzione di consulenza e di indirizzo anche attraverso l'elaborazione di linee guida.

Il Comitato Scientifico può esprimere un parere non vincolante in relazione all'approvazione delle nuove attività.

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI - I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea e dagli eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

- prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci e di terzi (studi, ricerche, pubblicazioni, consulenze, attività formative, analisi e progettazione);
- da iniziative promozionali, organizzazione di eventi, raccolte pubbliche di fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 14 BILANCIO - I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE - Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.